



# COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 362  
del 24.08.2015

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DELLE ENTRATE NON RISCOSSE-. Atto di indirizzo.

L'anno duemila quinquaginta il giorno Venerdì 28 alle ore 13,55  
del mese di Agosto nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle  
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco ing. Federico Riccitto  
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci		<u>sì</u>
2) arch. Stefania Campo	<u>sì</u>	
3) dr. Stefano Martorana	<u>sì</u>	
4) rag. Salvatore Corallo		<u>sì</u>
5) dr. Salvatore Martorana	<u>sì</u>	
6) dr. Antonio Zanotto		<u>sì</u>

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scolofese

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## **LA GIUNTA MUNICIPALE**

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 67591 /Sett. X-tributi del 19/08/2015

-Dato atto che ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, i pareri non sono stati espressi in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

- Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

- 1) Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

## **PROPOSTA PARTE INTEGRANTE**

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

*Giovanni Cusenza*

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il  
fino al per quindici giorni consecutivi.

25 AGO. 2015 09 SET. 2015

Ragusa, II

25 AGO. 2015

IL MESSO COMUNALE  
*(Licita Giovanni)*

**Certificato di immediata esecutività della delibera**

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.

Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25 AGO. 2015 al 09 SET. 2015 senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

IL MESSO COMUNALE

**Certificato di avvenuta pubblicazione della delibera**

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 25 AGO. 2015 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal

senza opposizione/con opposizione

Ragusa, II

25 AGO. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

**Certificato di avvenuta esecutività della delibera**

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

Ragusa, II

IL SEGRETARIO GENERALE

Per Copia conforme da

Ragusa, I 25 AGO. 2015



J IL SEGRETARIO GENERALE

IL V. SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco ...



Parte integrante e sostanziale alla  
Delibera di Giunta Municipale  
N° 362 del 24 AGO. 2015

# COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

TRIBUTI

Prot n. 67591 del 19/08/2015

## Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: SPERIMENTAZIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE DELLE ENTRATE NON RISCOSSE – ATTO DI INDIRIZZO.

Il sottoscritto Dr. Marco Cannata dirigente del Settore X “Tributi”, su proposta del funzionario capo servizio dott.ssa Concetta Criscione propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- Le modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali può essere effettuata tramite ruolo, ai sensi del D.lgs. 112/1999 oppure tramite ingiunzione fiscale così come disciplinato dal R.D. 14.04.1910 n. 639;
- Fino ad oggi la riscossione coattiva delle entrate dell’Ente è avvenuta tramite ruoli coattivi in carico ad Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del d.l. 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2005 ;
- l’art. 7, comma 2 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto che: *a decorrere dal 31/12/2012 in deroga alle vigenti disposizioni la società Equitalia spa, nonché le società per azioni da esse partecipate.....e la società Riscossione Sicilia soa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanee e coattive, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;*
- il suddetto termine è stato prorogato più volte, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali;
- l’art. 7 del D.L. Enti locali n. 78/2015 ha ulteriormente posticipato il suddetto termine al 31/12/2015;

Considerato che:

- i Comuni, nell’ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell’art. 52 del d.lgs n. 446/1997 e, oggi, in virtù dell’art. 7 comma 2 lett. gg – quater d.l. n.

70/2011, come convertito in L. 106/2011 e modificato dalla L. 214/2011, sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate e che, in tal caso, l'unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al titolo II del D.p.r. n. 60271973;

- gestire e riscuotere in proprio le entrate tributarie e non dell'Ente consente al Comune di scegliere la forma di gestione e di riscossione più idonea per realizzare l'interesse pubblico che meglio risponde ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione;
- la riscossione diretta, inoltre, risponde all'obiettivo di dare completa applicazione a quella semplificazione degli adempimenti tributari voluta dalla più recente legislazione in materia in modo che, oltre a risparmiare sui costi sostenuti dal Comune, sia possibile migliorare la qualità del servizio di riscossione offerto ai contribuenti;
- i risultati derivanti dall'effettuazione della riscossione coattiva delle entrate comunali tramite ruolo esattoriale, di esclusiva competenza della società del gruppo Equitalia S.p.A., sono stati sinora complessivamente lenti ed insufficienti;
- l'esigenza di ricorrere ad una gestione diretta del servizio di recupero di crediti patrimoniali, di tributi e di sanzioni amministrative è determinata dalla necessità di:
  - a. giungere in tempi certi e rapidi all'attuazione dell'azione di recupero anche in presenza di una mobilità più accentuata, rispetto al passato, dei soggetti debitori;
  - b. avere visibilità costante e continua del suo percorso;
  - c. garantire i necessari flussi di cassa ed il rispetto e la veridicità delle previsioni di competenza;

**Atteso** che il Comune di Ragusa, il quale si avvale tuttora dei servizi offerti dal Concessionario di riscossione Nazionale, dispone di procedure e sistemi, anche informatici, strutturati in funzione della formazione dei ruoli esattoriali e non dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 e che pertanto, emerge l'esigenza di valutare la redditività e l'efficienza di un servizio di riscossione diretta a mezzo ingiunzione di pagamento secondo il R.D. 639/1910 anche avvalendosi di un valido supporto tecnico operativo, nonché informatico;

**Ritenuto** pertanto opportuno, in attesa della complessiva riforma della riscossione, di procedere ad una sperimentazione di tale strumento alternativo di riscossione coattiva, al fine di comprendere i vantaggi e le criticità, in vista dell'ormai prossima eliminazione del ruolo quale strumento di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali;

**Considerato, altresì, che:**

- per poter verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale delle entrate non riscosse, si ritiene necessario sperimentare tale opportunità per un periodo di tempo limitato di almeno 18 mesi e cioè per un periodo di tempo tale che permetta di verificare concretamente il grado di qualità ed i risultati della nuova procedura;
- all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio);
- si rende necessario ricorrere all'affidamento esterno del servizio di gestione delle fasi della riscossione coattiva, dall'emissione dell'ordinanza ingiunzione fino alla fase esecutiva, a soggetti qualificati;

- il mancato riordino della disciplina della riscossione coattiva delle entrate non consente al Comuni di poter bandire gare secondo criteri coerenti e stabili nel tempo;  
**VISTA** la sentenza della Corte di Cassazione Civile, Sezione II, n. 8460 del 09/04/2010 che afferma il principio di diritto per cui *"dalla previsione di utilizzabilità della procedure di ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, contenuta nel D.lgs., 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285"*;

**Ritenuto**, pertanto, di provvedere in merito, dando mandato al dirigente del settore X – Tributi, di individuare, nel rispetto delle procedure di cui la D.lgs. 163/2006 e s.m.i. apposito affidatario;

**Visto** l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

**Visto** l'art. 7 comma 2 lett. gg-quater del d.l. 70/2011, come convertito in legge n. 106/2011 e s.m. i, secondo cui i comuni sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva e, in tal caso, l'unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910;

**Visto** l'art. 7 comma 7 del D.L. n. 78/2015 che proroga al 31/12/2015 il termine entro cui *"la società Equitalia spa, nonché le società per azioni da esse partecipate.....e la società Riscossione Sicilia soa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanee a e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate"*;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:

1. **dare atto** che è volontà di questa Amministrazione procedere alla sperimentazione del servizio di riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale nel recupero dei crediti patrimoniali, di tributi e di sanzioni amministrative
2. **dare mandato** al dirigente del settore X – Tributi di definire tutti gli atti, economici ed amministrativi, necessari per l'attivazione, in via sperimentale e per un periodo di tempo limitato di 18 mesi, del servizio di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento delle entrate non riscosse;
3. **dare atto** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo;.

## Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, non si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

Ragusa, 19.08.2015

Il Dirigente

## Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, non si esprime parere di regolarità contabile in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. CAP.

Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

## Visto Contabile

Presa visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, 19.08.2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

## Parere di legittimità

Non si esprime parere in ordine alla legittimità in quanto trattasi di mero atto di indirizzo.

Ragusa, 19.08.2015

Il Segretario Generale

Dott. Vito V. Scalogni

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo